

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
153/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 459/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 459/2017/E/EEL (di seguito: 459/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 459/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 3 agosto 2017 (prot. Autorità 26388 del 4 agosto 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 38000 del 21 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e ribaditi nella nota del 3 agosto 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 459/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:

- i. la presenza significativa, rispetto alla dimensioni del portafoglio commerciale zonale, di un cliente energivoro (cementificio) connesso in media tensione con un profilo di consumo molto discontinuo e imprevedibile e non disposto a fornire informazioni circa i propri prelievi; in ragione del ridotto numero di clienti serviti nella stessa zona, la Società non sarebbe stata in grado di diluire l'imprevedibilità dei prelievi del cementificio su un più vasto parco clienti; si tratterebbe, inoltre, dell'unica zona dove sono state riscontrate condotte non diligenti;
- ii. l'episodicità degli sbilanciamenti registrati con riferimento alle unità di produzione non rilevanti non programmabili nelle zone Centro Nord e Centro Sud nel periodo gennaio-luglio 2016 in cui, peraltro, la Società avrebbe registrato delle perdite economiche;
- iii. la presenza nel portafoglio della Società di un'unità non rilevante programmabile (cogeneratore) di potenza minima, gestito da terzi, che sarebbe rimasto fermo per manutenzione per parecchi mesi e, in particolare, nel periodo maggio-luglio 2016.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di un cliente industriale energivoro connesso in media tensione;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'*Allegato B* al presente provvedimento: tale metodologia personalizza la soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;
- per quanto attiene agli impianti di produzione di natura cogenerativa inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, il calcolo statistico è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un

contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata nei procedimenti a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo; tale metodologia non è stata, tuttavia, applicata alla Società che non ha ritenuto di inviare le informazioni richieste in merito alle curve orarie di immissione dei propri impianti;

- le valutazioni sulla diligenza presenti nell'Allegato B si riferiscono all'intero periodo in esame, ivi incluso l'anno 2015: in alcuni casi segnalati dalla Società le condotte sono state considerate non diligenti per effetto del superamento della soglia di tolleranza anche con riferimento all'anno 2015; la proposta di revisione avanzata dalla Società non può, pertanto, essere accolta;
- scopo dei provvedimenti prescrittivi adottati in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/R/EEL è la restituzione degli eventuali indebiti vantaggi maturati dall'utente del dispacciamento a seguito di una strategia di programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, la cui attuazione non sia stata adeguatamente disincentivata dai segnali di prezzo previsti dalla disciplina degli sbilanciamenti effettivi allora vigente; laddove, invece, la suddetta disciplina sia già stata in grado di disincentivare economicamente una siffatta programmazione (ossia laddove l'utente del dispacciamento sia incorso in una perdita economica a seguito della propria non diligenza) non è necessario applicare alcun provvedimento di natura prescrittiva;
- il principio generale espresso al punto precedente trova declinazione nell'Allegato B al presente provvedimento laddove è previsto che Terna non proceda ad alcun conguaglio economico nelle zone e per le tipologie di unità abilitate per le quali il calcolo porti ad un valore negativo; a differenza di quanto sembrerebbe auspicare la Società, non sono, tuttavia, previste compensazioni ad eventuali perdite sostenute dall'utente del dispacciamento, perché tali compensazioni minerebbero l'efficacia del disincentivo alla programmazione non diligente già fornito dalla disciplina degli sbilanciamenti allora vigente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 459/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 459/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 459/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 459/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 459/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni